

CONTRIBUTI LIBERALI EROGATI DALLA BANCA D'ITALIA

FAQ

1. Chi può richiedere contributi liberali alla Banca?
2. Per quali ambiti tematici (cd. settori) è possibile richiedere un contributo della Banca?
3. Con riferimento al settore “beneficenza, solidarietà e pubblico interesse” (cd. settore C) cosa si intende per progetti finalizzati all’assistenza e al sostegno “in ambito nazionale”?
4. E’ possibile richiedere un contributo per la complessiva attività istituzionale dell’ente? ..
5. Si può chiedere un contributo per un progetto non ancora avviato?
6. Si può chiedere un contributo per un progetto già avviato?
7. Come si fa a presentare una domanda di contributo?.....
8. Si è già beneficiato di un contributo della Banca d’Italia; è possibile presentare una nuova domanda?
9. La domanda di contributo non è stata accolta; è possibile presentare una nuova domanda
10. Come dev’essere redatto il piano illustrativo del progetto per cui si richiede il contributo?
11. Chi deve firmare la domanda di contributo?
12. Ci sono casi in cui non è necessaria la presenza di un finanziatore esterno?
13. Il contributo richiesto alla Banca può coprire interamente i costi di un progetto?
14. Cosa bisogna fare in caso di accoglimento della domanda di contributo?
15. Come si può conoscere l’esito della domanda di contributo rivolta alla Banca?

1. Chi può richiedere contributi liberali alla Banca?

Possono richiedere contributi liberali esclusivamente **gli enti che non perseguono fini di lucro** e che non rientrano in una delle categorie sotto indicate.

I contributi non possono essere richiesti da:

- persone fisiche;
- soggetti e organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali o comunque da queste controllati;
- enti territoriali (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane);
- enti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica per influenzare le campagne elettorali;
- soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità delle persone e/o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- soggetti riconducibili agli enti sopra indicati in virtù di legami fondativi/societari, meccanismi di *governance*.

Gli enti territoriali e/o soggetti a essi riconducibili in ragione di legami di governance o di bilancio possono ricevere contributi solo per “iniziative di carattere straordinario” e “di particolare utilità sociale”, in occasione di eventi del tutto eccezionali e di particolare gravità (ad es. terremoti, alluvioni e altre calamità ovvero emergenze sociali che assumono rilievo nazionale).

2. Per quali ambiti tematici (cd. settori) è possibile richiedere un contributo della Banca?

Sono ammissibili esclusivamente richieste di contributo riconducibili a uno dei settori di intervento previsti nei “Criteri e procedure per l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia” (di seguito “Criteri”):

- la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (cfr. par. 3 lett. A dei “Criteri”);
- ricerca scientifica (cfr. par. 3 lett. B1 dei “Criteri”);
- promozione culturale (cfr. par. 3 lett. B2 dei “Criteri”);
- formazione giovanile e scolastica (cfr. par. 3 lett. B3 dei “Criteri”);
- beneficenza e solidarietà (cfr. par. 3 lett. C dei “Criteri”).

* * *

Con specifico riguardo al settore B2 (promozione culturale), non possono essere prese in considerazione istanze che:

- attengano a manifestazioni caratterizzate da una preminente finalità di promozione turistica e marketing territoriale;

- presentino una connotazione fortemente specialistica e settoriale e/o siano rivolte in via esclusiva o prevalente a un pubblico di “*addetti ai lavori*” o comunque limitato e vertano su tematiche per le quali non è possibile individuare un rilievo culturale di portata generale;
- promanino da enti a operatività prevalentemente circoscritta a un ambito prettamente locale.

Con specifico riguardo al settore B3 (promozione della qualità della formazione giovanile e scolastica), non possono essere prese in considerazione istanze:

- rivolte in via esclusiva o prevalente a una platea di beneficiari già inseriti nel mondo del lavoro o a operatori stabilmente impiegati nel sistema della formazione; in entrambi i casi tali richieste non sono riconducibili al settore in quanto prive del requisito di una diretta e prevalente destinazione in favore della popolazione studentesca o di giovani in via di inserimento nel mercato del lavoro;
- presentate da enti privi di accreditamento presso le Regioni o il MIUR;
- dal carattere esclusivamente locale (tipicamente quelle relative a interventi infrastrutturali, di potenziamento delle dotazioni o formativi relativi a un singolo Istituto scolastico); diversamente, potranno essere valutate nel merito richieste afferenti a iniziative integrate in circuiti più ampi di formazione volte a realizzare progetti di più ampia portata con un bacino di utenza (scolastica e/o giovanile) ampiamente diffuso sul territorio.

Con specifico riguardo al settore C (beneficenza e solidarietà), non possono essere prese in considerazione istanze che non perseguano in via esclusiva o prevalente una diretta finalità di assistenza a favore di categorie svantaggiate. In particolare:

- non sono ammesse iniziative rivolte in via esclusiva o prevalente alla formazione di operatori del settore o comunque non caratterizzate da una prevalenza della diretta finalità di assistenza;
- non sono ammesse iniziative genericamente riferite a progetti di inserimento lavorativo di categorie svantaggiate laddove l’aspetto economico/produttivo e di promozione competitiva risulti prevalente rispetto ai profili di assistenza sociale;
- iniziative di sensibilizzazione su tematiche che generano allarme sociale saranno di volta in volta valutate in ragione della puntualità del progetto presentato e del rilievo dell’azione svolta nei confronti dell’utenza più direttamente interessata dalla problematica.

3. Con riferimento a beneficenza, solidarietà e pubblico interesse (cd. settore C) cosa si intende per progetti finalizzati all'assistenza e al sostegno "in ambito nazionale"?

Non possono essere prese in considerazione istanze relative a iniziative realizzate in via esclusiva o prevalente all'estero.

4. È possibile richiedere un contributo per la complessiva attività istituzionale dell'ente?

No, le richieste di contributi devono riguardare un progetto specifico, non possono attere alla complessiva attività istituzionale del richiedente né a singole attività già svolte in via ordinaria. Per poter essere prese in considerazione le istanze devono connotarsi per specifici profili innovativi.

Non verranno prese in considerazione richieste che, pur riferibili formalmente a un progetto, dall'analisi del piano illustrativo e/o dei costi risultino nella sostanza finalizzate a finanziare l'attività ordinaria dell'ente; rileva a tal fine la prevalenza di voci di costo legate alla gestione ordinaria (utenze, pulizie, canone locazione, ecc.), alla remunerazione di personale strutturato o di personale legato all'ente da rapporti di collaborazione di fatto reiterati nel tempo.

Con specifico ed esclusivo riferimento al settore A, in ragione del forte interesse della Banca a promuovere la qualificazione professionale, la ricerca e il dibattito scientifico in materie afferenti alle proprie funzioni istituzionali, è ammesso il finanziamento di eventi specifici a cadenza periodica (ad es. convegni) e borse di studio; in tal caso l'elemento qualificante, ai fini della progettualità dell'iniziativa, è da individuarsi nella sussistenza di un interesse della Banca – valutato dalle competenti funzioni, come previsto dai "Criteri", par. 4) – in ordine ai temi **di volta in volta trattati**.

Nel caso in cui l'ente intenda realizzare una pluralità di iniziative accomunate da un'unica finalità, ad es. promozione dell'integrazione socio-lavorativa di persone in condizioni di disagio attraverso corsi di formazione, servizi di consulenza per orientamento al lavoro, realizzazione di tirocini formativi, interventi di ristrutturazione ecc., si raccomanda di focalizzare la richiesta su una sola iniziativa, in modo che la domanda risulti effettivamente riferita a un progetto specifico e possa quindi essere presa in considerazione.

5. Si può chiedere un contributo per un progetto non ancora avviato?

Sì, ammesso che l'iniziativa non sia allo stadio embrionale, ma in una fase di progettazione avanzata, e il progetto sia definito in tutti i suoi aspetti rilevanti (cfr. *faq 2 e 3*).

A titolo di esempio, si precisa che nel caso di interventi di promozione della formazione giovanile e scolastica (settore B delle [linee guida](#)) che coinvolgano più istituti scolastici non verranno presi in considerazione progetti in cui le scuole interessate o le municipalità coinvolte non siano già state puntualmente identificate; allo stesso modo, nel caso di progetti nel settore dell'assistenza a persone svantaggiate (settore C delle [linee guida](#)) che prevedano l'organizzazione di tirocini formativi o borse di lavoro presso enti/aziende, è necessario che tali enti/aziende siano già stati individuati.

6. Si può chiedere un contributo per un progetto già avviato?

Sì, ammesso che l'iniziativa non sia già conclusa al 1° gennaio (in caso di presentazione della domanda nella finestra temporale 1° gennaio - 28 febbraio) o al 1° luglio (in caso di presentazione della domanda nella finestra temporale 1° luglio - 31 agosto).

7. Come si fa a presentare una domanda di contributo?

La domanda si presenta compilando l'apposito [modulo](#) e i relativi allegati*, secondo le [linee guida](#) disponibili sul sito della Banca d'Italia.

La richiesta dovrà essere inviata tramite *pec* all'indirizzo spa@pec.bancaditalia.it.

Le richieste riconducibili al settore C delle linee guida, se a carattere prettamente locale, andranno presentate agli indirizzi *pec* delle Filiali regionali di riferimento, disponibili sul sito internet della Banca (<https://www.bancaditalia.it/chisiamo/organizzazione/filiali/index.html>)

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere indirizzate via mail a: segreteria.particolare.contributi@bancaditalia.it.

**Gli enti pubblici non sono tenuti a presentare la documentazione di cui ai punti 4.5, 4.8, 4.10, essendo questa già disponibile ai sensi delle norme sull' "Amministrazione Trasparente"*

8. Si è già beneficiato di un contributo della Banca d'Italia; è possibile presentare una nuova domanda?

Sì, sempre che siano decorsi almeno due semestri dalla presentazione della domanda a suo tempo accolta. La Banca, infatti, osserva un principio di rotazione nell'assegnazione dei contributi: eventuali domande presentate prima del suddetto intervallo temporale non sono ammissibili, salvo eccezionali e motivate esigenze.

Ai fini dell'applicabilità del principio di rotazione si considerano anche gli enti legati ai soggetti già beneficiari di contributi della Banca in virtù di legami fondativi/societari, meccanismi di governance o rapporti di consolidata collaborazione nell'ambito di uno stesso network operativo.

Fermo restando il principio di rotazione degli interventi, le istanze di contributo qui presentate potranno essere prese in considerazione sempre che siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di rendicontazione di altre iniziative precedentemente finanziate dalla Banca a valere su domande fatte tenere nelle finestre temporali antecedenti.

9. La domanda di contributo non è stata accolta; è possibile presentare una nuova domanda?

Sì, in caso di precedenti dinieghi non esistono preclusioni alla presentazione di nuove domande. Nel caso in cui la nuova domanda riguardi lo stesso progetto, si raccomanda di dare evidenza, nel piano illustrativo, ai nuovi elementi che consentano il superamento delle carenze a suo tempo rilevate.

10. Come dev'essere redatto il piano illustrativo del progetto per cui si richiede il contributo?

Il piano illustrativo del progetto deve contenere l'obiettivo dell'iniziativa, il pubblico a cui si rivolge, il luogo e l'arco temporale in cui si svolgerà. Si raccomandano **sintesi e chiarezza**.

Il piano finanziario deve individuare in modo adeguatamente dettagliato tutte le spese previste (non solo la quota parte per cui è richiesto il contributo della Banca d'Italia); le stesse devono essere accompagnate da idonea documentazione giustificativa.

Le voci di costo relative all'impiego di risorse umane, soprattutto nel caso in cui costituiscano la parte principale del fabbisogno finanziario del progetto, devono essere accuratamente definite, attraverso una descrizione dei profili professionali individuati, delle modalità di selezione seguite, nonché della tempistica e delle caratteristiche del rapporto di collaborazione con l'ente richiedente, specificando, in particolare, se si tratta o meno di personale strutturato.

11. Chi deve firmare la domanda di contributo?

La domanda di contributo dev'essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Nel caso di progetti di ricerca facenti capo a Università, la richiesta deve essere firmata dal capo del Dipartimento interessato e non dal professore/ricercatore responsabile scientifico del progetto, a meno che questi non abbia anche la rappresentanza legale del Dipartimento.

12. Ci sono casi in cui non è necessaria la presenza di un finanziatore esterno?

Sì, si può prescindere dalla presenza di un finanziatore esterno qualora il progetto rientri in una delle seguenti tipologie di intervento:

- progetti del settore A, concernenti la ricerca, la cultura e l'educazione in campi affini alle funzioni istituzionali della Banca (economia, moneta, credito e finanza);

L'istanza non è considerata riconducibile al settore A, nonostante venga espressamente qualificata come tale dal richiedente, qualora dall'esame del piano illustrativo risulti che il progetto non abbia una esclusiva o prevalente connotazione in uno dei campi affini alle funzioni istituzionali della Banca. In tal caso è richiesta la presenza di un terzo finanziatore.

- progetti del settore B1, se riconducibili a primari istituti di ricerca e enti ospedalieri ed esclusivamente se riferiti all'acquisto di attrezzature scientifiche e strumentazione d'avanguardia in campo biomedico esclusivamente se impiegate in attività di ricovero, cura e assistenza nell'ambito dei protocolli terapeutici o a interventi di ristrutturazione di strutture sanitarie. Per richieste concernenti progetti di ricerca è comunque necessario attestare la presenza di un finanziatore esterno.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui è richiesta la presenza di un finanziatore esterno, è necessario che risulti una chiara ed univoca finalizzazione al progetto per cui si richiede il sostegno della Banca, non rilevando, ai fini dell'integrazione del requisito, contributi destinati alla complessiva attività istituzionale dell'ente o generici riferimenti ad attività di *fundraising*.

13. Il contributo richiesto alla Banca può coprire interamente i costi di un progetto?

No, il contributo della Banca potrà essere al massimo pari alla metà del costo complessivo dell'iniziativa, anche nei casi in cui non sia richiesta la presenza di una fonte di finanziamento esterna (cfr. *faq 10*).

* * *

Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario complessivo, nella prassi applicativa sono presi in considerazione unicamente gli esborsi finanziari direttamente connessi alla realizzazione del progetto; non sono computati nel costo complessivo gli oneri relativi all'ordinaria gestione o alla remunerazione del personale strutturato, che in ogni caso non possono rappresentare le voci di spesa prevalenti, a pena di inaccogliabilità della domanda (cfr. *faq 2*).

* * *

In caso di domande aventi a oggetto interventi di costruzione/ristrutturazione di immobili è necessario attestare, tramite autocertificazione, che il contributo della Banca d'Italia sarà utilizzato per coprire oneri progettuali che risultano effettivamente a carico dell'ente, per i quali non si usufruisce, né si intende usufruire di agevolazioni fiscali di ogni tipo.

* * *

È necessario che dalla documentazione presentata dal richiedente risulti la copertura del residuo fabbisogno finanziario, al netto del contributo richiesto alla Banca: con fondi propri e/o con il contributo di almeno un soggetto esterno al richiedente e all'iniziativa, laddove richiesto. Ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria, nella prassi applicativa non sono prese in considerazione entrate non ancora accertate e quindi aleatorie (ad es. attività di *fundraising* ancora in corso, eventuali introiti previsti per quote di iscrizione ecc...).

14. Cosa bisogna fare in caso di accoglimento della domanda di contributo?

In caso di accoglimento della richiesta di contributo, ai fini della concreta erogazione dell'importo il beneficiario, ove richiesto, deve trasmettere una dichiarazione in merito alla realizzabilità dell'iniziativa nei termini previsti in sede di richiesta di contributo.

Tutti i beneficiari sono tenuti poi a inviare, entro tre mesi dalla realizzazione dell'iniziativa, una relazione conclusiva che dia conto dell'ultimazione del progetto, nonché una rendicontazione delle spese sostenute. La rendicontazione deve riguardare il costo complessivo del progetto, non solo l'importo riconosciuto dalla Banca. Si raccomanda di

produrre una rendicontazione facilmente confrontabile con il piano dei costi presentato all'atto della domanda (utilizzando le medesime voci di costo), e di allegare copia della documentazione di spesa (per i costi relativi al personale è sufficiente presentare un'autocertificazione; la Banca si riserva di richiedere la relativa documentazione giustificativa).

Qualora vi siano modifiche nella realizzazione del progetto o ritardi nella conclusione rispetto alla tempistica comunicata all'atto della richiesta, il beneficiario dovrà tempestivamente comunicare le ragioni alla base delle modifiche o del ritardo e, in quest'ultimo caso, anche il nuovo termine previsto per la conclusione dell'iniziativa.

Qualora successivamente alla comunicazione di accoglimento della richiesta o in sede di rendicontazione emergano significative variazioni negli elementi prodotti in sede di istanza che incidano sui requisiti previsti per la concessione del contributo, la Banca si riserva di non procedere all'erogazione ovvero di richiedere la restituzione delle somme qualora il contributo sia stato già erogato.

15. Come si può conoscere l'esito della domanda di contributo rivolta alla Banca?

Il richiedente, qualunque sia l'esito della richiesta effettuata, riceverà una comunicazione personalizzata tramite lettera raccomandata o *pec*. In caso di esito negativo, nella comunicazione saranno specificati i motivi del mancato accoglimento della domanda.

La pubblicazione annuale sul sito internet della Banca dell'elenco di tutti i soggetti a favore dei quali sono stati deliberati contributi superiori a € 1.000 ha esclusivamente finalità di trasparenza*.

Se la richiesta di contributi presentata dall'Associazione Caio nella finestra temporale luglio-agosto 2019, a causa di approfondimenti non riesce ad essere valutata entro dicembre, ai fini della trasparenza il nome dell'Associazione Caio non sarà presente nell'elenco dei soggetti destinatari di contributi 2019, bensì nell'elenco dei soggetti destinatari di contributi 2020, pubblicato sul sito della Banca. Tuttavia, appena concluso l'iter di valutazione l'Associazione conoscerà tempestivamente l'esito della richiesta presentata, grazie alla comunicazione personalizzata inviata dalla Banca.

**Le linee guida prevedono che l'iter di valutazione delle istanze si concluda di norma entro dicembre per le domande presentate a luglio-agosto, ed entro giugno per quelle presentate a gennaio-febbraio; si tenga presente che non si tratta, però, di termini perentori.*